



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 194

OGGETTO: Richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l'anno 2026. Carichi orari settimanali e articolazione delle prestazioni.

L'anno duemilaventicinque addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **12:15**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro.

OGGETTO : Richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l'anno 2026. Carichi orari settimanali e articolazione delle prestazioni.

IL PRESIDENTE

- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.
- RICHIAMATO l'art. 28 del Contratto collettivo provinciale di Lavoro 2016/2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale sottoscritto in data 01.10.2018 il quale dispone che in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e s.m.; le Amministrazioni costituiscono o trasformano, su richiesta del dipendente il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nel limite di quanto previsto dagli ordinamenti degli Enti, con un limite minimo del 15% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il contratto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, secondo le tipologie indicate nel comma 7.
- RICHIAMATO altresì l'art. 47 del vigente Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione assembleare n. 30 dd. 25.11.2014, il quale testualmente dispone: *“Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa sono, di norma, presentate annualmente con le scadenze fissate dall'Amministrazione. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono, di regola, dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Per quanto non previsto si applicano le norme contrattuali”*.
- ATTESO che con provvedimento n. 145 dd. 22.09.2011 dell'allora Giunta della Comunità Valsugana e Tesino è stato approvato un *“Disciplinare del rapporto di lavoro a tempo parziale in applicazione della normativa contrattuale”*.
- PRESO ATTO che il documento regola modalità e scadenze per le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale. Le trasformazioni del rapporto di lavoro sono considerate temporanee e possono essere richieste per la durata di un anno, rinnovabile.
- CONSIDERATO che l'art. 2 del disciplinare dispone che annualmente l'Amministrazione renda disponibili, nel rispetto delle previsioni indicate nel Contratto collettivo provinciale di lavoro, posti per trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa a 18 ore settimanali. Il Comitato Esecutivo, ora il Presidente, su specifica richiesta del Responsabile del Settore di appartenenza, adeguatamente motivata da particolari esigenze di servizio e/o opportunità organizzative, si riserva la facoltà di accogliere richieste di prestazione lavorativa a 24 o 30 ore settimanali.
- ATTESO che il succitato art. 2 stabilisce inoltre che la trasformazione annuale del rapporto di lavoro operi dal 1° gennaio di ciascun anno.
- ATTESO che entro il termine del 31.10.2025, sono pervenute n. 17 domande di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro per l'anno 2026.
- ATTESO che il numero di domande di trasformazione del rapporto di lavoro è superiore al limite minimo stabilito dalla norma contrattuale sopra richiamata
- ATTESO che il comma 3 dell'art. 1 del disciplinare dispone che l'Amministrazione possa accogliere richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro anche in numero eccedente il contingente del 15% della dotazione organica, ma solo ed esclusivamente nell'ipotesi di verificata compatibilità organizzativa.
- VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Settore in merito alla compatibilità delle richieste di prestazione lavorativa a 18, 24 o 30 ore settimanali in relazione alle specifiche esigenze di servizio.
- CONSIDERATO che l'accoglimento di tutte le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti di cui all'allegato prospetto

(ALLEGATO "A") garantisce comunque l'erogazione di servizi efficienti e rispondenti alle esigenze della Comunità ed un risparmio di spesa per l'Amministrazione.

- RITENUTO di determinare, salvo diverse esigenze organizzative dell'Amministrazione, le seguenti articolazioni delle prestazioni lavorative a tempo parziale nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 28 del CCPL 2016/2018 :
 - a) part time a 18 ore settimanali orizzontale: prestazione lavorativa resa preferibilmente in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per 4 o 5 giorni lavorativi;
 - b) part time a 24 ore settimanali orizzontale: prestazione resa in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per 4 giorni lavorativi e per 1 giorno con orario antimeridiano e pomeridiano ovvero prestazione lavorativa resa in un'unica soluzione per 5 giorni lavorativi;
 - c) part time a 30 ore settimanali orizzontale: prestazione resa in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per 3 giorni lavorativi e per 2 giorni con orario antimeridiano e pomeridiano.
- ATTESO che i dipendenti saranno tenuti a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- ATTESO inoltre che alla scadenza della trasformazione temporanea si ripristinerà il rapporto di lavoro a tempo pieno a 36 ore settimanali.
- CONSIDERATO che la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro comporta la rideterminazione del relativo trattamento economico, così come previsto dall'art. 29 del CCPL 2016/2018.
- VISTO il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 sottoscritto in data 01.10.2018.
- VISTO l'Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2025-2027 per il personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 16.10.2025.
- VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022.
- VISTA la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022.
- VISTA la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.
- VISTA la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".
- VISTI:
 - lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
 - Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
 - la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, che ha approvato il D.U.P.2025-2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con relativi allegati;
 - il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria";

- il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino".
- DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.
- PRESO ATTO dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.
- ATTESO che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

DECRETA

1. Di accogliere le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti di cui all'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO "A"), per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, salvo diversa decorrenza, e di individuare a fianco di ognuno la prestazione lavorativa settimanale, sulla base dei pareri espressi dai Responsabili di Settore.
2. Di stabilire, salvo diverse esigenze organizzative, le seguenti articolazioni delle prestazioni lavorative a tempo parziale, demandando ai Responsabili di Settore l'individuazione della fascia oraria:
 - a) part time a 18 ore settimanali orizzontale: prestazione lavorativa resa preferibilmente in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per 4 o 5 giorni lavorativi;
 - b) part time a 24 ore settimanali orizzontale: prestazione resa in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per 4 giorni lavorativi e per 1 giorno con orario antimeridiano e pomeridiano ovvero prestazione lavorativa resa in un'unica soluzione per 5 giorni lavorativi;
 - c) part time a 30 ore settimanali orizzontale: prestazione resa in un'unica soluzione nella fascia antimeridiana per 3 giorni lavorativi e per 2 giorni con orario antimeridiano e pomeridiano.
3. Di subordinare l'efficacia di tutte le trasformazioni del rapporto di lavoro di cui la punto 1) alla sottoscrizione da parte dei dipendenti del relativo contratto individuale di lavoro.
4. Di dare altresì atto che alla scadenza della trasformazione temporanea si ripristinerà il rapporto di lavoro a tempo pieno a 36 ore settimanali;
5. Di dare atto che la retribuzione, anche accessoria, del personale con rapporto a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.

Trattandosi di provvedimento inerente la gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, previo espletamento di un eventuale tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 63 e segg. del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dell'art. 31 della L. 183 dd. 04.11.2010.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.